

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
27 gennaio 2000 *

Nella causa T-49/97,

TAT European Airlines SA, società di diritto francese, con sede a Tours (Francia), rappresentata dal signor Romano Subiotto, solicitor, dagli avv.ti Robbert Snelders, del foro di Bruxelles, e Stéphanie Hallouët, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 15, côte d'Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Ami Barav, del foro di Parigi e barrister, del foro d'Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: il francese.

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vice direttore presso la direzione «affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Frédéric Million, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

e

Compagnie nationale Air France, società di diritto francese, con sede a Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti Olivier d'Ormesson e Anne Wachsmann, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Katia Manhaeve, 58, rue Charles Martel,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 luglio 1996 che autorizza il versamento della terza quota dell'aiuto alla ristrutturazione di Air France (GU C 374, pag. 9),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai signori J. Pirrung, presidente, J. Azizi, A. Potocki, M. Jaeger e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all'origine della controversia e procedimento

- 1 Con decisione 27 luglio 1994, 94/653/CE, relativa all'aumento di capitale di Air France notificato dal governo francese (GU L 254, pag. 73; in prosiegua: la «decisione del 1994»), la Commissione ha autorizzato la concessione a questa impresa di un aiuto di Stato per l'ammontare di 20 miliardi di franchi francesi (FRF) (in prosiegua: l'«aiuto»), pagabile in tre quote, a condizione che le autorità francesi rispettino sedici obblighi elencati nel dispositivo della decisione. Quest'ultima ha anche subordinato il versamento della seconda e della terza quota dell'aiuto al rispetto di questi obblighi e all'effettiva realizzazione di un programma di ristrutturazione di Air France per il periodo 1994-1996.
- 2 Due ricorsi sono stati presentati contro questa decisione il 21 novembre e il 22 dicembre 1994 da diverse compagnie aeree tra cui British Airways e British Midland Airways.
- 3 Con decisione 27 luglio 1996 (GU C 374, pag. 9; in prosiegua: la «decisione impugnata») la Commissione ha autorizzato il versamento della terza quota dell'aiuto.
- 4 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 marzo 1997, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso, mirante all'annullamento della decisione impugnata. Essa addebita in sostanza alla Commissione di aver autorizzato il

pagamento della terza quota dell'aiuto senza riaprire il procedimento amministrativo e nonostante l'esistenza di diversi inadempimenti degli obblighi imposti dalla decisione del 1994. La causa è stata iscritta a ruolo con il numero T-49/97.

- 5 Con sentenza 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione (Racc. pag. II-2405; in prosieguo: la «sentenza 25 giugno 1998»), il Tribunale ha annullato la decisione del 1994 per mancanza di motivazione su due punti.
- 6 Con ordinanze 26 ottobre 1998 del presidente della Prima Sezione ampliata, la Repubblica francese e la compagnia nazionale Air France sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
- 7 Invitate a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze della sentenza del Tribunale 25 giugno 1998 nell'ambito della causa T-49/97, la Commissione, la Repubblica francese e la compagnia Air France hanno fatto presente che il ricorso era divenuto senza oggetto e che per tale motivo non occorreva più statuire. La Commissione ha indicato che, in esecuzione di tale sentenza, essa era stata indotta ad adottare una nuova decisione, in data 22 luglio 1998 (in prosieguo: la «nuova decisione» o la «decisione del 22 luglio 1998»), relativa all'aumento di capitale notificato di Air France. Essa ha precisato che occorreva accertare se, una volta pubblicata, questa decisione avrebbe costituito oggetto di un ricorso.
- 8 In questa stessa occasione la ricorrente ha ritenuto, nelle sue osservazioni scritte del 16 novembre 1998, che, anche se l'annullamento della decisione del 1994 avesse dovuto avere come conseguenza di privare di fondamento giuridico la decisione impugnata, il presente ricorso non fosse divenuto senza oggetto. Infatti, in quanto la nuova decisione confermerebbe esplicitamente l'autorizzazione del pagamento della terza quota, da una giurisprudenza costante risulterebbe che la ricorrente non è obbligata a presentare un nuovo ricorso contro quest'ultima. Nella sentenza 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione (Racc.

pag. 749, punto 8), la Corte avrebbe dichiarato che una decisione individuale che sostituisce in corso di causa una decisione precedente avente lo stesso oggetto dovrebbe essere considerata un elemento nuovo che consente alla ricorrente di adattare le sue conclusioni e i suoi motivi. La ricorrente ne ha dedotto che, lungi dal rendere il presente ricorso senza oggetto, «la nuova decisione, una volta pubblicata, (dovrebbe) consentirle (...) di estendere le sue conclusioni e i suoi motivi iniziali o di presentare conclusioni e motivi supplementari in considerazione del suo contenuto e della sua motivazione».

- 9 La decisione del 22 luglio 1998, relativa al notificato aumento di capitale di Air France, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 12 marzo 1999 (GU L 63, pag. 66).
- 10 In questa decisione la Commissione, in esecuzione della sentenza 25 giugno 1998, ha innanzi tutto motivato i due punti relativamente ai quali il Tribunale aveva, in particolare, constatato un difetto di motivazione. La Commissione ha poi fatto riferimento «ai ‘considerando’ del testo della decisione del 1994 (...) considerati parte integrante della presente decisione» (punto 35).
- 11 Inoltre, la Commissione ha constatato che «l’annullamento della decisione del 1994 ha fatto sì che fossero private di base giuridica le (...) decisioni [che autorizzavano] il versamento della seconda e della terza quota [dell’]aiuto a Air France» e ha ritenuto che, in queste condizioni, non doveva «essere fatta nuova opposizione al versamento delle quote [di cui trattasi]». Al riguardo essa ha fatto riferimento «alla motivazione delle lettere che ha indirizzato alle autorità francesi (...), motivazione che [deve] essere per parte sua considerata parte integrante della presente decisione» (punto 36).
- 12 Di conseguenza, la Commissione ha dichiarato, da un lato, compatibile con il mercato comune l’aiuto concesso a Air France, configurato come aumento del capitale di 20 miliardi di FRF da versare in tre quote e, dall’altro, di non opporsi

al versamento, effettuato nel 1995 e nel 1996, della seconda e della terza quota di tale aumento (art. 1 e 2).

- 13 Con lettera 14 giugno 1999 la ricorrente ha rinunciato al deposito di una replica, in quanto «il fascicolo sottoposto al Tribunale (conteneva) tutti gli elementi necessari».
- 14 Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 15 luglio 1999 la Commissione ha presentato una domanda incidentale ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale intesa a far constatare un non luogo a provvedere.
- 15 La Repubblica francese, nelle sue osservazioni depositate il 29 luglio 1999, e la compagnia Air France, nella sua memoria d'intervento depositata lo stesso giorno, hanno sostenuto la domanda di non luogo a provvedere presentata dalla Commissione.
- 16 La ricorrente ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda incidentale il 30 luglio 1999.

Conclusioni delle parti

- 17 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

— pronunciare il non luogo a provvedere;

— dichiarare che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

- 18 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia respingere la domanda di non luogo a provvedere.

In diritto

Argomenti delle parti

- 19 La Commissione ritiene che, in mancanza di un ricorso rivolto contro la decisione del 22 luglio 1998, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Infatti, questa nuova decisione costituirebbe il solo fondamento giuridico dell'autorizzazione del pagamento della terza quota dell'aiuto, in quanto la decisione impugnata è scomparsa dall'ordinamento giuridico comunitario. Ora, la revoca o l'abrogazione di un atto da parte del suo autore equivarrebbe all'annullamento dell'atto da parte del giudice (ordinanza del Tribunale 28 maggio 1997, causa T-145/95, Proderec/Commissione, Racc. pag. II-823, punto 26).
- 20 La Commissione ritiene poi che le circostanze nella citata sentenza Alpha-Steel/Commissione fossero diverse da quelle della presente causa. Infatti, contrariamente alla causa che ha dato luogo alla sentenza sopra menzionata, nella quale il ricorrente avrebbe esplicitamente modificato il suo ricorso iniziale estendendolo alla nuova decisione adottata in corso di causa, il presente ricorso sarebbe rivolto esclusivamente contro una decisione che, dal punto di vista giuridico, non esisterebbe più.

- 21 La ricorrente fa presente che l'annullamento della decisione del 1994 da parte della sentenza del Tribunale 25 giugno 1998 non ha avuto come effetto di privare di fondamento giuridico la decisione impugnata. Essa afferma che, conformemente al principio della gerarchia delle norme, quest'ultima non può avere come fondamento giuridico una decisione dello stesso valore della quale essa viola le disposizioni. Ora, nonostante l'accertamento del mancato rispetto da parte della Repubblica francese di due dei presupposti per l'autorizzazione dell'aiuto previsti nella decisione del 1994, la Commissione, nella decisione impugnata, avrebbe autorizzato il versamento della terza quota dell'aiuto esaminando la compatibilità di quest'ultima con l'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE). Pertanto, il fondamento giuridico della decisione impugnata non sarebbe la decisione del 1994, alla quale si è derogato, ma l'art. 92 del Trattato.
- 22 Per quanto riguarda la citata ordinanza Proderec/Commissione, la ricorrente sottolinea che questa decisione riguarda un atto che era stato ritirato e sostituito dalla Commissione in seguito alla constatazione di un vizio di forma che la inficiava. Nella presente fattispecie il Tribunale, per contro, nella sentenza 25 giugno 1998, non avrebbe constatato che la decisione impugnata era inficiata da un tale vizio. Alla luce di queste considerazioni, ammettere che la Commissione possa revocare una decisione che ha prodotto effetti giuridici significherebbe consentirle di avvalersi di questa revoca, al di fuori di qualsiasi giustificazione procedurale, per privare la ricorrente del suo diritto di ricorso. Un tale risultato sarebbe manifestamente incompatibile con il principio di tutela giurisdizionale. Del resto, la Commissione non indicherebbe, nella decisione del 22 luglio 1998, che essa procede alla revoca e alla sostituzione della decisione impugnata, ma farebbe riferimento unicamente a un'asserita mancanza di fondamento giuridico di quest'ultima.
- 23 Nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la sentenza 25 giugno 1998 abbia privato di fondamento giuridico la decisione impugnata, la ricorrente ritiene, in subordine, che sia incompatibile con il principio di buona amministrazione della giustizia richiedere la presentazione di un nuovo ricorso, mentre la decisione del 22 luglio 1998 si limita a riprendere, con un semplice riferimento, la motivazione della decisione impugnata, senza apportare ad essa la minima modifica. Di conseguenza, i motivi dedotti a sostegno del ricorso conserverebbero la loro intera pertinenza.
- 24 La ricorrente opera un confronto con il ricorso per inadempimento di cui all'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) e fa presente che, secondo la

giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 17 novembre 1992, causa C-105/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5871, punto 13), la Commissione non ha l'obbligo di riavviare la fase precontenziosa del procedimento allorché la normativa impugnata è stata modificata in seguito all'apertura di tale fase del procedimento senza tuttavia eliminare l'infrazione. Nella presente fattispecie, la presentazione di un nuovo ricorso non modificherebbe affatto il merito della controversia, in quanto sarebbe rivolto contro un solo e stesso atto, cioè l'autorizzazione del versamento della terza quota dell'aiuto. Per contro, ne deriverebbe un allungamento considerevole del procedimento.

- 25 Essa aggiunge che ha chiaramente manifestato la sua volontà di impugnare l'atto che autorizza il pagamento della terza quota dell'aiuto nelle sue osservazioni scritte, in particolare in quelle del 16 novembre 1998. Queste osservazioni avrebbero poi avuto l'unico scopo di esporre i motivi per cui il presente procedimento deve seguire il suo corso nonostante l'annullamento della decisione del 1994.
- 26 La ricorrente sottolinea che, in quanto la decisione impugnata non ha costituito oggetto di alcuna modifica, non era necessario che essa adattasse le conclusioni e i motivi svolti nel suo ricorso. Nella citata sentenza Alpha Steel/Commissione la Corte avrebbe ammesso che la sostituzione, in corso di causa, di una decisione individuale con un'altra che ha lo stesso oggetto costituisce un elemento nuovo che consente al ricorrente di procedere a un tale adattamento. Pertanto occorrerebbe ammettere, a maggior ragione, che il ricorrente non è tenuto a modificare le sue conclusioni e motivi allorché la motivazione della decisione di cui trattasi rimane inalterata, come nella fattispecie. Infatti, la decisione del 1994 sarebbe stata annullata per un difetto di motivazione di due punti senza alcuna relazione con l'autorizzazione al pagamento della terza quota dell'aiuto, e la nuova decisione 22 luglio 1998 si limiterebbe a far riferimento alla decisione impugnata per quanto riguarda questa autorizzazione. Sarebbe illogico ritenere che solo un ricorso esplicitamente adattato è ricevibile se nulla giustifica un tale adattamento.
- 27 In ogni caso, non sembrerebbe giustificato che la Commissione possa avvalersi del proprio inadempimento del suo obbligo di motivazione della decisione del 1994 per far sfuggire le sue decisioni successive al controllo giurisdizionale. Nella

fattispecie, se gli argomenti della convenuta fossero accolti, la ricorrente si troverebbe collocata in una situazione più sfavorevole rispetto a quella in cui si troverebbe se la Commissione non fosse venuta meno all'obbligo di cui sopra.

Giudizio del Tribunale

- 28 Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire su un incidente senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salvo decisione contraria, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. Nella fattispecie, il Tribunale si è ritenuto sufficientemente informato dall'esame dei documenti del fascicolo per statuire, senza avviare la fase orale del procedimento, sulla domanda incidentale della Commissione intesa a che fosse pronunciato un non luogo a provvedere.
- 29 Occorre constatare che la nuova decisione del 22 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 12 marzo 1999, non ha costituito oggetto di un ricorso che metteva in causa la sua validità. Di conseguenza, questa decisione, e in particolare il suo art. 2, che autorizza il pagamento della terza quota dell'aiuto, è divenuta definitiva.
- 30 Alla luce di queste considerazioni occorre stabilire se questa nuova decisione abbia sostituito o semplicemente confermato la decisione impugnata, in quanto la ricorrente può giustificare un interesse legittimo a mantenere il presente ricorso solo nella seconda ipotesi. Infatti, in questa ipotesi, l'eventuale annullamento dell'atto confermativo si confonderebbe con quello dell'atto precedente (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-2265, punto 28), di modo che l'atto confermativo non potrebbe essere impugnato con un autonomo ricorso di annullamento (v. sentenza della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, punto 4).

- 31 Secondo una giurisprudenza costante, la qualificazione come atto puramente confermativo presuppone che l'atto di cui trattasi non contenga alcun elemento nuovo rispetto a una decisione precedente e che non si sia quindi sostituito a quest'ultima (v., ad esempio, sentenze del Tribunale 3 marzo 1994, causa T-82/92, Cortes Jimenez e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-69 e II-237, punto 14, e 29 settembre 1999, causa T-68/97, Neumann e Neumann Schölles/Commissione, Racc. PI pag. I-A-193 e pag. II-1005, punto 58).
- 32 Nella presente fattispecie occorre ricordare anzitutto che la sentenza 25 giugno 1998 ha eliminato, con effetto retroattivo, la decisione del 1994 dall'ordinamento giuridico comunitario (v. sentenza del Tribunale 19 marzo 1997, causa T-73/95, Oliveira/Commissione, Racc. pag. II-381, punto 25). Ora, in questa decisione, la Commissione aveva autorizzato il principio dell'aiuto di cui trattasi nonché il suo importo globale, ossia FRF 20 miliardi, da versare in tre quote, e subordinato il versamento della seconda e della terza quota al rispetto da parte della Repubblica francese di diversi obblighi. In considerazione della struttura generale della decisione del 1994, le decisioni successive relative al versamento della seconda e della terza quota ne costituivano atti di esecuzione. Di conseguenza, l'annullamento della decisione di base del 1994 ha privato le due decisioni di esecuzione del loro fondamento giuridico.
- 33 Gli argomenti basati dalla ricorrente sul principio della gerarchia delle norme non sono tali da confutare questa analisi. E' certo innegabile che le decisioni relative al versamento della seconda e della terza quota dell'aiuto avevano un valore giuridico autonomo rispetto alla decisione del 1994, in quanto in esse erano stati esaminati al tempo stesso il rispetto da parte della Repubblica francese degli obblighi imposti da questa decisione e la conformità dei due versamenti dell'aiuto all'art. 92 del Trattato. Tuttavia, trattandosi di atti di esecuzione della decisione del 1994, questa autonomia era relativa. Una volta dichiarata nulla e non avvenuta la decisione in tutte le sue disposizioni, ivi compresa quella relativa al versamento scaglionato dell'aiuto, qualsiasi decisione di esecuzione relativa alle modalità di questo versamento aveva obbligatoriamente perduto la sua ragione di essere.
- 34 Occorre ricordare poi che, nella decisione 22 luglio 1998 intervenuta in seguito alla sentenza 25 giugno 1998, la Commissione ha al tempo stesso riaffermato la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune e rinnovato la sua autorizzazione

per il versamento della seconda e della terza quota dell'aiuto. Così facendo, la Commissione ha adottato una decisione nuova che comprende l'autorizzazione del principio dell'aiuto e quella del versamento della seconda e della terza quota. Pertanto, essa non si è limitata a riadottare, con effetto retroattivo, la sola decisione del 1994 lasciando inalterate le decisioni relative al versamento della seconda e della terza quota dell'aiuto. Infatti, la decisione 22 luglio 1998 comporta la menzione secondo cui occorre «non opporsi, di nuovo, al versamento [di queste] quote», che esprime l'intenzione della Commissione di adottare una decisione che autorizza ancora una volta il pagamento delle due quote dell'aiuto di cui trattasi.

- 35 Ne deriva che la decisione 22 luglio 1998, anche se la sua motivazione relativa al versamento della terza quota dell'aiuto non si distingue da quella della decisione impugnata, riveste un carattere costitutivo, quindi innovativo, per quanto riguarda l'autorizzazione del pagamento di questa quota. Di conseguenza, essa non è un atto puramente confermativo, ma costituisce una decisione autonoma che si è sostituita alla decisione impugnata.
- 36 Alla luce di queste considerazioni, l'adozione della nuova decisione ha fatto perdere alla ricorrente qualsiasi interesse legittimo a mantenere il presente ricorso laddove esso riguarda l'annullamento della decisione impugnata, che non fa più parte dell'ordinamento giuridico comunitario.
- 37 Laddove la ricorrente fa valere la citata sentenza Alpha Steel/Commissione a sostegno delle sue affermazioni, occorre rilevare che, in questa causa, la situazione procedurale specifica ha indotto la Corte a ritenere che la sostituzione in corso di causa di una decisione con un'altra che ha lo stesso oggetto costituisca un elemento nuovo che consentiva alla ricorrente di adeguare le sue conclusioni e le sue difese, di modo che non era obbligata a presentare un nuovo ricorso (punto 8). Dalla stessa sentenza (punti 1, 3, 4 e 6) risulta che la ricorrente aveva effettivamente completato la sua replica per adeguare le sue conclusioni chiedendo l'annullamento della decisione adottata successivamente.

- 38 Ora, la fattispecie non comporta una situazione procedurale identica a quella che ha dato luogo alla sentenza *Alpha Steel/Commissione*, in cui la Commissione aveva proceduto di propria iniziativa alla sostituzione di una decisione per tener conto delle critiche formulate nel ricorso presentato contro questa decisione e relative a dati numerici inesatti contenuti in quest'ultima. La decisione 22 luglio 1998 è stata invece adottata, in applicazione dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), in seguito all'annullamento da parte del Tribunale della decisione del 1994 che costituiva il fondamento giuridico della decisione impugnata.
- 39 Occorre aggiungere che, nella fattispecie, la ricorrente ha in ogni caso omissso di adeguare le sue conclusioni. Mentre essa ignorava, in attesa della pubblicazione della decisione 22 luglio 1998 (v. *supra*, punto 9), se quest'ultima avrebbe solo confermato l'autorizzazione del versamento della terza quota, la ricorrente si è limitata a considerare un adeguamento delle sue pretese indicando nelle sue osservazioni del 16 novembre 1998 che la nuova decisione, «una volta pubblicata [doveva] consentirle (...) di estendere le sue conclusioni». Per quanto riguarda la lettera della ricorrente 14 giugno 1999, intervenuta successivamente alla pubblicazione della nuova decisione, essa non contiene alcuna indicazione che consenta di ritenere che l'oggetto del presente ricorso sia stato esteso alla decisione 22 luglio 1998.
- 40 Di conseguenza, la ricorrente non può in alcun caso avvalersi della soluzione adottata nella citata sentenza *Alpha Steel/Commissione*.
- 41 Per quanto riguarda la tesi della ricorrente secondo cui era sufficiente che avesse manifestato la sua volontà di impugnare l'autorizzazione del versamento della terza quota, qualunque fosse il suo fondamento giuridico, per non essere tenuta ad adeguare le sue conclusioni alla nuova decisione, in quanto la motivazione dell'autorizzazione rimaneva strettamente immutata, occorre rilevare che essa disconosce il carattere costitutivo, quindi innovativo, della decisione 22 luglio 1998, adottata in seguito all'annullamento della decisione del 1994. Inoltre, così come essa non può sostituire un ricorso conforme alle disposizioni dell'art. 44 del regolamento di procedura, la sola manifestazione dell'intenzione d'impugnare un atto determinato non può essere equiparata a un adeguamento delle conclusioni di un ricorso in corso di causa, facoltà concessa a un ricorrente in circostanze

particolari e in via eccezionale (v. ordinanza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-22/96, Langdon/Commissione, Racc. pag. II-1009, punto 16).

- 42 Per quanto riguarda l'allungamento considerevole della durata del procedimento denunciato dalla ricorrente come conseguenza di un rifiuto del Tribunale di autorizzarla a mantenere il suo ricorso iniziale, è sufficiente ricordare che la ricorrente non ha neanche tentato, mediante un adeguamento delle sue conclusioni, di beneficiare della soluzione accolta nella citata sentenza Alpha Steel/Commissione. Del resto, poiché la decisione 22 luglio 1998 comporta, in relazione al versamento della terza quota, una motivazione identica a quella della decisione impugnata, la presentazione di un nuovo ricorso non avrebbe comportato né un effettivo onere di lavoro supplementare né un allungamento inaccettabile del procedimento.
- 43 La ricorrente fa valere poi che un accoglimento della domanda di non luogo a provvedere, unitamente al carattere definitivo della nuova decisione, avrebbe come conseguenza una violazione del principio di tutela giurisdizionale, in quanto la Commissione potrebbe così far sfuggire la decisione impugnata al controllo giurisdizionale. A tal riguardo occorre constatare che l'adozione della decisione 22 luglio 1998, intervenuta in seguito all'annullamento da parte del Tribunale della decisione del 1994, non può essere equiparata a una manovra procedurale sleale della Commissione, destinata a privare la ricorrente del suo diritto di ricorso. Inoltre, l'adozione della nuova decisione nonché l'eventualità della pronuncia, correlativa, di un non luogo a provvedere sul presente ricorso avevano già costituito oggetto di una discussione tra le parti prima della pubblicazione di questa decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Come risulta in particolare dalle sue osservazioni del 16 novembre 1998, la ricorrente era quindi consapevole della situazione e della necessità di adottare eventualmente misure adeguate ai nuovi dati procedurali della controversia.
- 44 Infine, nemmeno l'argomento della ricorrente secondo cui l'obbligo di presentare un nuovo ricorso rivolto contro la decisione 22 luglio 1998 o di adeguare il suo ricorso iniziale sarebbe l'espressione di un puro formalismo può essere accolto. Infatti, occorre ricordare, da un lato, che, poiché la decisione impugnata non costituisce più parte dell'ordinamento giuridico comunitario, il presente ricorso non può più avere un seguito e, dall'altro, la decisione 22 luglio 1998, che non ha

costituito oggetto di alcun ricorso nel termine stabilito, è divenuta definitiva. Alla luce di queste considerazioni, il fatto di consentire di rimettere in discussione la validità di questa decisione, nonostante la scadenza del termine di ricorso, pregiudicherebbe il principio della certezza del diritto (sentenza della Corte 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1881, punto 24).

- 45 Da quanto precede risulta che non occorre statuire sul presente ricorso.

Sulle spese

- 46 L'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura stabilisce che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Nella presente fattispecie appare equo condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e un terzo di quelle sostenute dalla ricorrente, la quale sopporterà, di conseguenza, due terzi delle proprie spese.
- 47 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, dello stesso regolamento, la Repubblica francese, interveniente nella controversia, sopporterà le proprie spese.
- 48 Il Tribunale può, ai sensi dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, ordinare che una parte interveniente diversa dagli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e dall'Autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, occorre condannare Air France, intervenuta a sostegno della convenuta, a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

così provvede:

- 1) Non occorre statuire sul ricorso.**
- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese e un terzo di quelle sostenute dalla ricorrente. Quest'ultima sopporterà due terzi delle proprie spese.**
- 3) Ciascun interveniente sopporterà le proprie spese.**

Lussemburgo, 27 gennaio 2000

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. Pirrung